

STATUTO

"Fondazione La Versiliana"

Articolo 1

Costituzione - sede - delegazioni e uffici

E' costituita una fondazione denominata "Fondazione La Versiliana", con sede in Pietrasanta, Frazione marina di Pietrasanta, Viale Morin, 16.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2

Scopi

La Fondazione persegue finalità di promozione e diffusione delle espressioni della cultura e dell'arte, volendo assumere la gestione, direttamente o indirettamente, la promozione tutela e valorizzazione dell'immagine e dei beni culturali del territorio del Comune di Pietrasanta e di tutte le attività del tempo libero che in esso si svolgono.

In particolare la Fondazione si occuperà del Festival La Versiliana e delle attività legate e pertinenti allo stesso, della Villa e del Parco, comprese le attività sportive e ricreativo-balneari, nonché di quelle espositive e museali del Comune e del Teatro Comunale.

Articolo 3

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) gestire il Festival La Versiliana ed il Teatro Comunale;
- e) promuovere e organizzare attività e manifestazioni (mostre, concorsi a premi, esposizioni, rassegne, congressi, dibattiti, conferenze, simposi) culturali ed artistiche, corsi di formazione e di specializzazione nelle materie d'interesse della Fondazione;
- f) gestire, direttamente o indirettamente, strutture espositive e/o museali;
- g) istituire premi e borse di studio;
- h) assumere, direttamente o indirettamente, la gestione dei beni di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 Gennaio 2004 n. 42);
- i) assumere la gestione di servizi culturali e del tempo libero;
- l) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, oggettistica artistica, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- m) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- n) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività.

Articolo 4

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal fondatore e dai partecipanti istituzionali;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio

d'indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

- da contributi dell'Unione Europea, dello stato, degli enti territoriali o degli altri enti pubblici.

Articolo 6

Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da eventuali altri contributi ovvero conferimenti gratuiti da parte dell'Unione Europea, dello stato, di enti territoriali o di altri enti pubblici;

- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori, da Partecipanti istituzionali e da Partecipanti;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Articolo 7

Contratto di Servizio

Gli immobili ed attività occorrenti per il raggiungimento delle finalità statutarie, ovvero ad esso collegati od inerenti, eccettuato il fondo di dotazione, sono concessi in uso od affidati alla Fondazione mediante contratto di servizio ovvero altri provvedimenti amministrativi dal Comune di Pietrasanta, secondo quanto previsto dall'atto o dal contratto stesso, che disciplinerà, tra l'altro, anche gli standard di utilizzo di detti beni.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 8

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di dicembre il Consiglio d' Indirizzo approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dal Consiglio di Gestione.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il 30 giugno.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere eseguiti in quanto applicabili i principi previsti dagli

articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Indirizzo, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; in caso di urgente necessità, qualora si dovesse eccedere tali limiti, la spesa, fornita di idonea copertura, dovrà essere sottoposta a ratifica dell'organo competente nella prima riunione utile. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali, per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 9

Membrì della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti Istituzionali;
- Partecipanti.

Articolo 10

Fondatori

Sono Fondatori il Comune di Pietrasanta e la "Banca della Versilia e della Lunigiana - credito cooperativo - società cooperativa per azioni a responsabilità limitata".

Articolo 11

Partecipanti Istituzionali e Partecipanti

Possono divenire partecipanti Istituzionali le Istituzioni Culturali, le Università, le Persone giuridiche, pubbliche o private nonché gli Enti ed amministrazioni Pubbliche che, impegnandosi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento, contribuiscono su base pluriennale al Fondo di dotazione ed al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro ovvero beni mobili o immobili, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Indirizzo stesso, ovvero che si impegnino a fornire attività di supporto scientifico alla Fondazione.

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione ed impegnandosi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Indirizzo ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo, con la prestazione di attività di volontariato o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Indirizzo potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, nonché determinarne benefici e prerogative.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri e purché vi sia il voto favorevole dei membri espressi dai Fondatori. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Articolo 12

Membri esteri

Possono essere nominati, a condizione di reciprocità, Partecipanti istituzionali ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Articolo 13

Esclusione e recesso

Il Consiglio d'Indirizzo decide a maggioranza assoluta dei propri membri l'esclusione di Partecipanti Istituzionali ed a maggioranza semplice quella di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori in nessun caso possono essere esclusi, ma potranno recedere con un preavviso scritto da comunicare al Consiglio di Indirizzo almeno sei mesi prima del recesso, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte prima dell'efficacia del recesso medesimo.

Articolo 14

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione;

- il Consiglio di Indirizzo;
- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 15

Consiglio d'Indirizzo

Il Consiglio d'Indirizzo è composto da un numero variabile di membri con un minimo di tredici fino ad un massimo di diciannove purché dispari. Il Presidente della Fondazione è membro di diritto.

La scelta dei membri nominati avverrà con le seguenti modalità:

- da otto a dieci membri nominati dal Sindaco del Comune di Pietrasanta, di cui uno su designazione dei gruppi di maggioranza e uno su designazione dei gruppi di minoranza; in caso di mancato accordo tra i gruppi la nomina avverrà ad iniziativa del Sindaco;
- da tre membri nominati dal Presidente della BCC su designazione del Consiglio di Amministrazione della "Banca della Versilia e della Lunigiana - credito cooperativo - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata";
- da tre a cinque membri nominati anche congiuntamente dai Partecipanti Istituzionali;
- un membro scelto e nominato dai precedenti componenti tra i Partecipanti.

Il Sindaco dell'ente Fondatore può nominare fino ad altri quattro membri di cui due in rappresentanza dei Partecipanti Istituzionali. In tal caso il Consiglio d'Indirizzo sarà composto da un numero massimo di ventitre membri nominati.

Il consiglio di indirizzo resta in carica cinque anni ed è nominato in

coincidenza con l'inizio del mandato amministrativo del Comune di Pietrasanta.

Tutti i componenti del Consiglio di indirizzo decadono e sono rinnovati in caso di cessazione anticipata della durata in carica del Consiglio Comunale di Pietrasanta.

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 23.

I membri del Consiglio di Indirizzo possono essere riconfermati.

Il Consiglio d'Indirizzo potrà ritenersi validamente costituito ed operare con l'avvenuto insediamento della maggioranza dei membri nominati o designati dai Fondatori.

Il membro del Consiglio d'Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti provvedono, nel rispetto delle nomine di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà/resteranno in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Indirizzo. Se il soggetto che deve designare il sostituto non provvede entro due mesi dalla richiesta, la cooptazione avviene su nomina da parte del Sindaco del Comune di Pietrasanta.

Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Gestione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Gestione;
- Attribuisce la qualifica di Partecipanti Istituzionali;
- approvare i regolamenti interni riguardanti l'attività della Fondazione ed il funzionamento degli organi predisposti dal Consiglio di Gestione;
- nominare i membri del Consiglio di Gestione;
- nominare tra i propri membri il Vice Presidente
- nominare i membri del Comitato Scientifico, determinandone la durata della carica;
- approvare i dipartimenti operativi o i settori di attività della Fondazione individuati dal Consiglio di Gestione e fornire indirizzi sulla dotazione organica di tutto il personale;
- nominare il Collegio dei revisori dei Conti;
- determinare l'indennità o l'ammontare del gettone di presenza spettante al Presidente, ed ai membri del Consiglio di Gestione;
- determinare l'indennità o l'ammontare del gettone di presenza spettante a

ciascun membro del Consiglio d'Indirizzo;

- deliberare eventuali modifiche statutarie;

- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati o designati dai Fondatori.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e da un Segretario nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio.

Articolo 16

Quorum

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dell'ottantacinque per cento dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché la maggioranza sia costituita da membri nominati o designati dai Fondatori.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Sono fatte salve le disposizioni normative vigenti che dispongono quorum funzionali o strutturali speciali.

Articolo 17

Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente della Fondazione, da un membro designato con le modalità di cui all'art. 15 comma 2 dalla "Banca della Versilia e della Lunigiana - credito cooperativo - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata" e da un numero variabile, purché dispari, da tre a cinque, tra i quali è compreso il Vice Presidente, nominati dal Consiglio di Indirizzo.

I membri del Consiglio di Gestione restano in carica per la stessa durata del Consiglio di Indirizzo e sono riconfermabili.

La veste di membro del Consiglio di Indirizzo è compatibile con quella di

membro del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione, salvo le attribuzioni assegnate dal presente statuto a singoli organi, provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio d'Indirizzo. In particolare il Consiglio di Gestione provvede a:

- predisporre i programmi e le linee di attività da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- deliberare l'accettazione di eredità, legati e contributi;
- attribuire la qualifica di partecipante della Fondazione;
- predisporre i regolamenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- individuare i dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- approvare gli schemi del bilancio; su proposta dei responsabili delle aree di attività;
- determinare il trattamento giuridico ed economico del personale, provvedere alle assunzioni e licenziamenti secondo le indicazioni del Consiglio di Indirizzo;
- determinare l'indennità di presenza da corrispondere al Collegio dei Revisori;
- approvare su proposta dei responsabili delle aree di attività il Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) articolato in costi, ricavi e investimenti. Tale P.E.G. dopo essere stato approvato dal Consiglio di Gestione costituisce delega ai responsabili delle aree di attività ad operare in autonomia, dal punto di vista economico ed organizzativo con il limite delle risorse e degli obiettivi previsti nel medesimo P.E.G.. Il P.E.G. può variare nel corso dell'esercizio senza necessità di specifiche delibere del Consiglio di Gestione, purché siano salvaguardati gli obiettivi da realizzare e l'equilibrio costi-ricavi.

Il Consiglio d'Indirizzo può, in ogni momento, revocare e sostituire singoli componenti del Consiglio di Gestione dallo stesso nominati.

Il Consiglio di Gestione è convocato d'iniziativa del Presidente della Fondazione, o su richiesta di un terzo dei membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri, di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione. E' presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 18

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Sindaco della Città di Pietrasanta.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione, presiede con diritto di voto alle riunioni degli organi della Fondazione.

In particolare, il Presidente presiede il Consiglio di Indirizzo e cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente della Fondazione sovrintende alla gestione operativa e organizzativa della fondazione, impartendo le opportune istruzioni alla struttura.

In particolare, egli:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di gestione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente i relativi poteri sono esercitati dal Vice Presidente.

La firma del Vicepresidente basta a far presumere l'assenza o impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Il Sindaco del Comune di Pietrasanta può nominare il Presidente Onorario della Fondazione.

Articolo 19

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Indirizzo tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione in relazione a specifici progetti e temi. Allo scadere del progetto, ovvero all'esaurimento del tema affrontato, per il quale è stata effettuata la nomina, detti membri decadono.

Il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale gli Organi della Fondazione ne richiedano espressamente il parere.

Il Presidente del Comitato scientifico è nominato su designazione del Ministro per i beni e le attività culturali. In caso di mancata designazione, è nominato dal Sindaco del Comune di Pietrasanta.

Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del proprio

Presidente.

L'incarico di membro del Comitato Scientifico è a titolo gratuito.

Articolo 20

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre a cinque membri effettivi, nominati dal Consiglio di Indirizzo con le seguenti modalità:

- un membro con funzione di Presidente, iscritto nell'elenco dei Revisori Contabili, su designazione del Fondatore Comune di Pietrasanta;
- un membro su designazione del Fondatore "Banca della Versilia e della Lunigiana - credito cooperativo - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata";
- un membro su designazione dei Partecipanti istituzionali;
- gli ulteriori eventuali due membri nell'esercizio della propria autonomia decisionale.

Il Collegio dei Revisori è organo di controllo della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della medesima, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

I Revisori dei Conti restano in carica con le modalità previste per il Consiglio di Indirizzo e possono essere riconfermati.

Articolo 21

Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente statuto comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno definite secondo quanto previsto dall'ordinamento della Camera arbitrale di Lucca e secondo la normativa vigente tempo per tempo.

Articolo 22

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, che nominerà anche il liquidatore, al Comune di Pietrasanta per fini analoghi o comunque fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione di uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 23

Decadenza organi

I membri degli organi della Fondazione in caso di cessazione, per scadenza naturale o per qualsiasi altra causa, restano in carica fino alla chiusura dell'esercizio finanziario corrente.

Articolo 24

Gestione Provvisoria

Il fondatore Comune di Pietrasanta, sentito il parere del fondatore "Banca della Versilia e della Lunigiana - credito cooperativo - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata", limitatamente ai membri dalla stessa designati, può disporre la revoca di alcuni o tutti i membri degli organi della Fondazione, quando risultino gravi e ripetute irregolarità nella gestione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie che regolano l'attività della Fondazione.

Con l'atto di revoca il Fondatore Comune di Pietrasanta nominerà tre membri che costituiranno il nuovo Consiglio di Indirizzo della Fondazione, che dovrà provvedere a rimuovere le irregolarità riscontrate ed a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali e al ripristino dell'ordinario funzionamento della Fondazione.

Tali membri resteranno in carica per un esercizio, dopodiché si provvederà alle nuove nomine nel rispetto delle disposizioni statutarie.

Articolo 25

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 26

Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero, anche inferiore a quello stabilito dal presente statuto, e nella composizione determinata dai Fondatori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.